

PROVINCIA DI FERMO  
Settore Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti  
PEC: [provincia.fm.ambiente@emarche.it](mailto:provincia.fm.ambiente@emarche.it)

**Oggetto:** Impresa SAM S.r.l. – Nuova Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di “Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio”. (Vs. prot. n. 1835 del 08/02/2022, ns. prot. n. 4129 del 09/02/2022) Convocazione 3' riunione Conferenza dei Servizi.

Valutazione delle integrazioni trasmesse col verbale della Conferenza dei Servizi del 16/11/2021 relative ai subprocedimenti VIA e AIA

In relazione alla nota della Provincia di Fermo in oggetto e sulla base del verbale della Conferenza dei Servizi del 16/11/2021, si formulano le seguenti osservazioni:

### VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

#### **QUALITA' DELL'ARIA**

Determinazione dello stato di qualità dell'aria ante-operam per gli inquinanti ritenuti significativi e delle caratteristiche meteorologiche.

- Nel documento “verbale della Conferenza dei Servizi del 16/11/2021”, la ditta non ha risposto in modo esaustivo alla ns. richiesta: “Non è stata considerata la “Fase ante-operam” relativamente agli inquinanti  $NH_3$  e  $H_2S$  come già evidenziato nel contributo ARPAM emesso con prot. n. 12811 del 21/04/2021.”

Valutazione delle pressioni generate dall'opera (emissioni in atmosfera).

Pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase cantiere:

- In merito alla ns. richiesta: “Non sono state indicate le dimensioni e l'eventuale impatto dovuto alle emissioni di polveri che la formazione e stoccaggio dei cumuli di terra potrebbe generare e le eventuali azioni mitiganti come già evidenziato nel contributo ARPAM emesso con prot. n. 12811 del 21/04/2021.”, si precisa che si intendono i cumuli che verranno formati in fase cantiere e non quelli “già presenti completamente inerbiti”.
- In merito alla richiesta: “Non è stata stimata l'emissione di polveri diffuse (valori di  $PM_{10}$  espressi come g/h) dovuta all'attività di movimentazione terra e operazione di scavo anche in relazione alle distanze dei recettori sensibili dalla sorgente e le eventuali azioni di mitigazione.”, la ditta indica che “Per quanto concerne la

## **SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

richiesta di rapportare gli impatti connessi con le opere di scavo e movimento terra in relazione alla durata degli interventi da realizzare, deve essere preso a riferimento il cronoprogramma dei lavori. Nel particolare, la sola fase 2 e confrontarla con l'impatto atmosferico modellato nello scenario 1".

Si precisa che questo confronto dovrebbe elaborato ed esposto dalla ditta.

- In merito alla ns. richiesta: di "rapportare in via generale gli impatti indicati in termini di incrementi degli inquinanti presi in considerazione, anche in relazione alla durata degli interventi da realizzare.", la ditta indica che: "la valutazione in termini di incremento dell'impatto atmosferico deve essere valutato confrontando le isoconcentrazioni prodotte e i risultati ai recettori rispetto ai vari scenari di modellizzazione. Il confronto può essere fatto con lo stato ante-operam e i restanti scenari di cantiere e di gestione del polo impiantistico.". Si precisa che "la valutazione in termini di incremento dell'impatto atmosferico in relazione alla durata degli interventi da realizzare" deve essere elaborato ed esposto dalla ditta.

Deve essere prevista l'installazione in sito un anemometro per poter stabilire quando interrompere le attività di movimentazione terra.

### **Pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase di esercizio.**

- In merito alla ns. richiesta (già espressa nel contributo ARPAM n. 12811 del 21/04/2021) relativa alla realizzazione del "Fabbricato Compostaggio": "Anche se si tratta di operazioni di solo carico su camion, si valuti se tali movimentazioni possano essere eseguite in ambiente confinato, aspirato e impacchettato (doppia porta), o soluzioni atte comunque a contenere eventuali emissioni diffuse.", la ditta non ha fornito risposta.
- In merito alla ns. richiesta relativa alla gestione di tutti i materiali che possono causare emissioni odorigene, "Relativamente all'intero processo, la gestione di tutti i materiali che possono causare emissioni odorigene, dovrebbe essere realizzata in ambienti, anche distinti, in ogni caso confinati, aspirati con convogliamento ad impianto di abbattimento. In tal senso dovrebbero essere allineate le modalità di trasferimento dei suddetti materiali tra le varie fasi del processo complessivo", non ci sono ancora indicazioni da parte della ditta riguardo al recepimento o meno della richiesta già espressa nel contributo ARPAM emesso con prot. n. 12811 del 21/04/2021.

### **Previsioni di impatto sulla qualità dell'aria**

- Si ribadisce che "Nel documento "VIA.03 - Relazione previsionale d'impatto atmosferico", al capitolo 9 "Risultati delle simulazioni", al paragrafo 9.8 "Risultati presso i recettori", presso il recettore n. 2 si ha un valore di  $H_2S$  pari a  $10,2 \mu g/m^3$ , presso il recettore n. 3 si ha un valore di  $H_2S$  pari a  $10,4 \mu g/m^3$  e presso il recettore n. 4, si ha un valore di  $H_2S$  pari a  $11 \mu g/m^3$ . Si evidenzia che  $7 \mu g/Nm^3$  è il valore da non superare su 30 minuti al fine di evitare la percezione consistente del cattivo odore da parte della popolazione (WHO). E' necessario in ogni caso, per il parametro  $H_2S$ , elaborare la previsione delle medie semiorarie, o almeno orarie nonché l'espressione del relativo 98 percentile." in quanto la ditta non ha elaborato la previsione delle medie semiorarie, nonché l'espressione del relativo 98 percentile richiesta nel contributo ARPAM n. 37725 del 19/11/2021

## ACQUE SUPERFICIALI

### Determinazione dello stato di qualità del corpo idrico ante operam

- Nel documento "VIA.07 - Valutazione d'impatto ambientale e sanitario", al capitolo 2 "Caratterizzazione ambientale", al paragrafo 2.3 "Qualità dell'ambiente ante-operam (acqua sup. e prof., aria, suolo)" è indicato che "Per quanto riguarda le acque superficiali infatti, principalmente costituite dal Fosso San Pietro, tutti i monitoraggi effettuati negli anni non hanno riscontrato situazioni di criticità o differenze qualitative sostanziali. Il monitoraggio del fosso San Pietro a monte e a valle dell'impianto discarica non ha, negli anni, evidenziato sostanziali differenze tra i prelievi per cui è possibile affermare una pressoché totale ininfluenza dell'impianto sulla qualità ambientale delle acque superficiali. (...) Nel sito è mantenuto attivo un Piano di Sorveglianza e Controllo da parte della SAM che prevede analisi trimestrali sul fosso San Pietro, per il quale si indicano ulteriori due punti di controllo sul fosso (AQsup monte – AQsup valle). Per il monitoraggio della verifica di possibile interazione con l'ambiente idrico sotterraneo da parte dell'impianto in fase di realizzazione, si prevede la realizzazione di due piezometri (Pz1 e Pz2) per verificare trimestralmente la qualità delle acque profonde".
- In merito alla ns. richiesta relativa alla documentazione riguardante il monitoraggio del fosso San Pietro per la discarica in fase di coltivazione (SAM s.r.l.) e della discarica in fase di post gestione del Consorzio Smaltimento rifiuti, la ditta indica che "Il fosso San Pietro viene monitorato trimestralmente su due punti, uno a monte ed uno a valle della discarica SAM, e a tal proposito si riportano i dati di tali monitoraggi in quanto il proponente è anche il titolare della discarica". Sono stati forniti i dati dei prelievi effettuati in data 28/01/2021, 09/04/2021 e 12/07/2021. "Si ribadisce che il fosso San Pietro non risente delle attività di interrimento rifiuti, come dimostrato dai monitoraggi consegnati annualmente a tutti gli enti di controllo (ARPAM, Comune, Provincia)."
- In merito alla ns. richiesta relativa alla documentazione riguardante il monitoraggio dei piezometri ai fini della verifica dello stato quantitativo e qualitativo delle acque profonde, la ditta indica che "Si precisa che vengono effettuati monitoraggi trimestrali, che vengono puntualmente comunicati all'ARPAM, al Comune di Torre San Patrizio, ed alla Provincia di Fermo."

### Determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente acque, distinta tra lo sfruttamento della quantità di acqua disponibile e gli effetti che ne alterano la qualità

- Nel documento "VIA.07 - Valutazione d'impatto ambientale e sanitario", al capitolo 4 "Identificazione cause potenziali di rischio per la salute", al paragrafo 4.3 "Acqua" è indicato "Si è quindi valutata la configurazione della fognatura, i dati pluviometrici, le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico con i flussi di massa, le condizioni ambientali contestuali ed i corpi idrici interessati dagli eventuali eventi di scolmo. A livello idraulico, lo scarico previsto risulta paria di 100 m<sup>3</sup>/giorno, a carattere discontinuo, dipendente dalla fase di disidratazione meccanica del digestato.  
Lo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dell'installazione verrà convogliato in pubblica fognatura tramite la realizzazione di un tratto fognario e l'installazione di un apposito sollevamento a monte del quale è prevista l'installazione del pozzetto fiscale. (...) Di progetto si considera l'attivazione dello scolmatore per portate almeno pari a 2,5 volte la portata in tempo di asciutto quindi si prevede di non avere mai un superamento del parametro cloruri, previsto di 1.200 mg/l (Cl) in scolmo al sistema fognario. (...) La ditta SAM s.r.l. Unipersonale, come misura di prevenzione e di compensazione propone di installare un sensore di livello sul pozzetto dotato di scolmatore con segnale telematico che interrompe lo scarico industriale durante i momenti di alta portata del sistema fognario. Durante l'interruzione dello scarico la ditta si avvarrà dei sistemi di accumulo dei reflui già presenti nell'impianto; bacino di 500 mc per il chiarificato, e se necessario

interromperà temporaneamente la fase di disidratazione del digestato, per il quale è presente un bacino di stoccaggio di 1.000 mc.

**Classificazione dell'impatto secondo criteri che tengono conto degli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti normative**

- Nel documento "VIA.07 - Valutazione d'impatto ambientale e sanitario", al capitolo 4 "Identificazione cause potenziali di rischio per la salute", al paragrafo 4.6 "Destino degli inquinanti" è indicato "Inquinanti immessi tramite scarico in fognatura, si precisa che tale scarico è originato dal trattamento del digestato prodotto dalla fase di digestione anerobica che subirà un preliminare trattamento di strippaggio di una porzione dell'azoto ammoniacale e una fase di depurazione biologica (...) Lo scarico finale avrà le caratteristiche previste nella Tabella 3, sotto riportata, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 alla colonna "scarico in rete fognaria". Tutti i valori limite di emissione per i singoli inquinanti presenti saranno quelli previsti nella tabella sopra menzionata, si prevede la richiesta di deroga solo per il parametro cloruri che potrà essere derogato da 1.200 mg/l a 3.600 mg/l. (...) Prima del loro scarico finale in corpo idrico superficiale gli inquinanti ancora presenti verranno rimossi attraverso la depurazione nell'impianto biologico comunale di Porto S. Elpidio che rappresenta il recapito finale per lo scarico.
- In merito alla ns. richiesta relativa alla valutazione della presenza di sostanze di cui all'allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nello scarico in pubblica fognatura, la ditta indica che "Non si prevede la presenza delle sostanze elencate nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 nello scarico (...) L'attività inoltre non comporta il trattamento di rifiuti che contengono le sostanze elencate come prioritarie o prioritarie pericolose, che possono produrre uno scarico che crea pregiudizi al corpo idrico superficiale."

## **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

### **AUTORIZZAZIONE UNICA GESTIONE RIFIUTI**

L'impresa ha risposto alla richiesta di ARPAM in merito ai criteri di accettazione dei rifiuti ammessi all'impianto di digestione anaerobica attraverso la presentazione della Tabella 4 nella Relazione denominata "RE.03 – Relazione esplicativa".

Altresì, ha segnalato nella tabella 7 della stessa relazione i rifiuti che saranno immessi nel processo di compostaggio aerobico.

L'impresa ha chiarito che non intenderà produrre concimi con marcatura CE ma solo fertilizzanti per il mercato interno ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. In particolare l'impresa prevede la produzione di due tipologie di fertilizzanti:

- Ammendante compostato misto, così come definito al punto 5 dell'Allegato 2 (Ammendanti) del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.;
- Ammendante compostato misto per agricoltura biologica, così come definito dall'Allegato 13 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.;

Visto quanto sopra, per quanto concerne l'ammissibilità dei rifiuti in ingresso all'impianto si esprimono le seguenti considerazioni:

1. Il D.Lgs. 75/2010 prevede, all'allegato 2, punto 5, che l' "**ammendante compostato misto**" possa essere prodotto *"attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione dei rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani provenienti da raccolta differenziata, dal digestato prodotto dal trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti da attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde."*
  - L'art. 183 del D. Lgs 152/2006, c.1, l. d), **definisce il "rifiuto organico"** come "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;"
  - Il medesimo comma, l. ff), **definisce il "digestato da rifiuti"** come "prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente... omiss". Nella definizione del digestato, è ben chiarito che lo stesso può essere prodotto da "rifiuti organici".
  - I fanghi così come definiti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, non rientrano nella definizione di rifiuto organico, per cui il loro utilizzo, a giudizio di questo Servizio, non è compatibile con il prodotto finale dichiarato dall'impresa.
  - I fanghi sono ammessi, invece, per la produzione di "ammendante compostato con fanghi" di cui al punto 13, dell'allegato 2, D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. La ditta, infatti, correttamente, a pag. 33 di 57 della "RE.03 - Relazione esplicativa" dichiara che: "Si precisa che i fanghi da attività agroindustriali sono ammessi per la produzione dell'ammendante compostato con fanghi di cui al punto 13 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010".



**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

---

- 2) Per quanto concerne il rifiuto con codice EER 020106 si ribadisce quanto già esposto nel documento di valutazione delle integrazioni, nello specifico sarà compito dell'Autorità Competente valutare l'ammissibilità del rifiuto con codice EER 020106 (feci animali) nell'ottica di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tenendo conto, in particolare di quanto previsto all'art. 179 comma 3 (che prevede che solo in via eccezionale ci si può discostare dai criteri di priorità e in caso di pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità competente).
- 3) Per quanto concerne il rifiuto con codice EER 03 030 7 La ditta nella relazione "RE.02 – Relazione esplicativa. Integrazione Richiesta dalla Provincia di Fermo con nota Prot. N. 3808 del 11.03.2021", a pag. 28, aveva escluso dai rifiuti accettati in impianto tale rifiuto.
- Nella relazione "RE.03", nella tabella 7 a pag. 34, è nuovamente previsto il rifiuto con codice EER 03 03 07 fra i rifiuti utilizzabili come strutturanti.
  - Si ribadisce che, a giudizio dello scrivente Servizio, il rifiuto è incompatibile con "le modalità di preparazione e componenti essenziali" previsti dal D. Lgs. 75/2010 per l'ammendante compostato misto e per l'ammendante compostato misto per l'agricoltura biologica.

Il D.Lgs. 75/2010 all'allegato 13, prevede che: "I fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica rispettino i principi generali riportati nel regolamento CE 834/2007 e che le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nel regolamento UE 889/2008."

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si fa presente che per l'ammendante compostato misto per l'agricoltura biologica l'allegato 13 del D.Lgs. 75/2010 prevede i seguenti requisiti:

- **L'utilizzo di effluenti da allevamento non provenienti da allevamenti intensivi;** l'impresa non ha specificato l'origine del rifiuto con codice EER 02 01 06, né ha specificato modalità di selezione dei conferitori in base alla tipologia di allevamento (se intensivo o meno).
  - **Non è ammesso l'impiego di fanghi.**
- 4) L'impresa ha evidenziato che sarà in grado di produrre alternativamente una delle due tipologie di ammendanti a seconda dei rapporti analitici e dei rifiuti in ingresso, mantenendo le stesse modalità tecniche di processo.
- Questo Servizio aveva chiesto all'impresa di chiarire come intendesse realizzare la produzione di diversi ammendanti avendo un'unica linea di produzione del digestato.
- Alla luce delle modifiche apportate ai Regolamenti Europei richiamati dall'allegato 13 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. (il Regolamento UE 834/2007 che è stato abrogato dal Reg. UE 2018/848 e il Reg. UE 889/2008 che è stato abrogato dal Reg. UE 2021/1165), si fa presente che il Reg. UE 2021/1165 all'Allegato II, elenca gli ammendanti e i nutrienti, che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, al rispetto dei seguenti requisiti:
    - ✓ Debbano rispettare le normative nazionali e dell'Unione;
    - ✓ Debbano rispettare i pertinenti articoli applicabili dal Reg. UE 2019/1009.
  - Il Reg. UE 2019/1009 prevede, al paragrafo CMC5 "Digestato diverso da quello di colture fresche", al punto 1, quali possono essere i materiali in entrata al digestore anaerobico, escludendo i fanghi di depurazione,

**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

---

i fanghi industriali e i fanghi di dragaggio. **Lo stesso Regolamento prescrive, tra l'altro, al punto 2, che nel caso in cui vengano utilizzati materiali o rifiuti diversi da quelli descritti al punto 1, siano necessarie linee di produzione del digestato chiaramente separate.**

- Visto quanto sopra, a giudizio dello scrivente Servizio i rifiuti idonei alla produzione di ammendante compostato misto sono quelli di cui alla Tabella 6 della Relazione denominata "RE.03 – Relazione esplicativa"; sono, altresì, idonei per la produzione dell'ammendante compostato misto per l'agricoltura biologica se per il rifiuto con codice EER 020106 "Feci animali" si esclude la provenienza da allevamenti intensivi (se l'Autorità Competente permetterà il loro uso tenendo conto di quanto previsto dall'art. 179 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Si fa presente, comunque, che l'attività di controllo sull'applicazione del D.Lgs. 75/2010 è in capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In caso di dubbi interpretativi dalla Norma, si è a favore di interPELLI rivolti allo stesso Ministero.

- 5) Per quanto concerne le sabbie/inerti prodotti il proponente dichiara che quest'ultime saranno inviate alla fase di maturazione del compostaggio aerobico.
- Tenuto conto che il rifiuto non è inserito tra le componenti essenziali elencate nel punto 5 ammendante compostato misto di cui al punto 2 Ammendanti dell'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., è necessario che l'impresa evidenzi la funzionalità di tale rifiuto per la produzione dell'ammendante (tenendo conto che vengono dapprima eliminate durante la fase di disabbatura e poi inserite nuovamente nella fase di compostaggio).

### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

- 1) Il documento "Conclusioni sulle migliori tecniche per il trattamento dei rifiuti" del 2018 prevede, alla BAT 20, le tecniche applicabili per il trattamento delle acque reflue attraverso una combinazione adeguata delle tecniche ivi previste. Tra le tecniche elencate per il trattamento dei composti organici biodegradabili, sono previsti:
  - Trattamento a Fanghi Attivi;
  - Bioreattore a membrana.
- L'impresa ha presentato la valutazione costi/benefici attraverso la comparazione delle due soluzioni impiantistiche, sulla base della quale ha optato per un trattamento chimico-biologico per l'abbattimento degli inquinanti che caratterizzano il refluo, prevalentemente di natura organica, escludendo la riduzione del parametro "Cloruri" (nel "Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment - 2018", è previsto il processo della nanofiltrazione – osmosi inversa per la desalinizzazione del refluo e il trattamento dello specifico parametro cloruri).

**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

---

- Il gestore del S.I.I. ha inviato parere favorevole allo scarico in rete fognaria, con deroga al parametro "Cloruri".
  - La valutazione costi/benefici proposta dall'impresa è coerente con quanto previsto dall'Allegato XI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui, ai sensi dell'art. 29-sexies, c.9-bis, l'Autorità Competente è in possesso di tutti gli elementi per prescrivere o meno la deroga ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente e l'applicazione o meno della BAT (Punto 2.3.6.2.4.4 - *Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment – 2018*).
- 2) Nell'impianto di depurazione a fanghi attivi è prevista l'immissione e il trattamento delle acque di:
- Meteoriche prima e seconda pioggia
  - Prodotte dal processo di lavaggio ruote dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti
  - Prodotte dal processo di biotratamento anaerobico dei rifiuti.
- La configurazione impiantistica prevista non è conforme alle disposizioni della BAT 19 f) sulla segregazione e trattamento del singolo flusso di refluo. A parere dello scrivente Servizio, sarà necessario installare un impianto di depurazione dedicato al trattamento delle sole acque meteoriche di prima pioggia e delle acque del sistema "lavaggio ruote", dotato di pozzetto deviatore per la suddivisione delle acque di prima e seconda pioggia, così come previsto dall'art. 42 delle NTA del vigente PTA della Regione Marche.
- 3) L'impresa ha ribadito la volontà di riutilizzare le acque di prima pioggia (acque reflue industriali) in uscita dall'unico impianto di depurazione aziendale per le attività di annaffiamento del verde.
- La soluzione così proposta si configura come uno scarico industriale sul suolo. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 152/06 "è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:..." Le acque reflue industriali in oggetto non rientrano nelle eccezioni di cui all'articolo in parola. Ai sensi dell'art. 29 comma 8 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche "è vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali."
  - Se ritenuto opportuno, sarà possibile utilizzare per le attività di irrigazione del verde, le sole acque meteoriche di seconda pioggia, mentre sarà possibile utilizzare le acque meteoriche di prima pioggia depurate, esclusivamente per scopi industriali (ad esempio per la pulizia dei piazzali), ad esclusione delle attività del biodigestore, ed evitando, comunque, qualsiasi interferenza con la matrice suolo. Il pozzetto di prelievo campioni dovrà essere previsto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento così come previsto dall'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - Sullo scarico prodotto dovrà essere monitorata la concentrazione degli Idrocarburi Totali in quanto ne è prevedibile la presenza, riconducibile all'attività di lavaggio ruote e al dilavamento delle superfici (acque di prima pioggia).
- 4) In merito di consumo di risorse idriche, è sempre ammesso l'uso delle acque dell'acquedotto per i servizi igienici. È ammesso l'uso delle acque dell'acquedotto pubblico per scopi industriali solo ed esclusivamente in casi di emergenza che dovranno essere comunicati all'Autorità Competente.



- È necessario specificare per ogni fase del processo dove sarà necessario l'apporto di acqua, la quantità di acqua da utilizzare all'anno e l'origine dell'attingimento.
- 5) Per quanto concerne la proposta dell'azienda di avviare al biodigestore i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione aziendale si rimanda alle considerazioni prima esposte per l'utilizzo dei fanghi nel processo.

### **Applicazione delle BAT**

#### **Emissioni nell'acqua**

##### **BAT 19c**

L'impresa chiarisce che l'area nella quale verranno realizzati i 2 sedimentatori, la vasca di stabilizzazione fanghi e il nuovo impianto di filtrazione non saranno impermeabili giustificando tale scelta sulla base di "prassi" non ben specificate. A giudizio dello Scrivente Servizio in tali aree non è possibile azzerare il rischio di contaminazione del suolo o delle acque profonde derivante dalla gestione di "rifiuti liquidi", pertanto, tali aree dovranno essere resi impermeabili.

##### **BAT 19f**

In materia di segregazione dei flussi d'acqua la BAT prescrive che le acque di dilavamento e le acque di processo siano trattate separatamente. Si rimanda a quanto già descritto nella parte "autorizzazione allo scarico" del presente elaborato.

##### **BAT 19h**

Per quanto concerne l'applicazione della BAT 19 h, l'impresa si limita a chiarire che adotterà un sistema di controllo per i bacini, i serbatoi di stoccaggio e per i pozzetti di sollevamento. Per tutti i manufatti (biodigestore, impianti di depurazione, ecc.) la BAT 19 h prevede che:

*"L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo". Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, ..."*

##### **BAT 20**

Si rimanda alla parte "Autorizzazione allo scarico" del presente documento.

##### **BAT 23**

In materia di efficienza energetica la BAT 23 prevede la stesura di un piano di efficienza energetica, non riscontrato nella documentazione progettuale. *Il documento della Commissione Europea "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – February 2009" al punto 4.2.2.1 del sopracitato BREF, prevede:*

*"2. BAT is to continuously minimise the environmental impact of an installation by planning actions and investments on an integrated basis and for the short, medium and long term, considering the cost-benefits and cross-media effects."*

**SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO**

---

*Oltre a ciò, il documento specifica nel dettaglio come effettuare la valutazione prevista, sia in termini di figure presenti nell'installazione, sia la predisposizione di indicatori specifici, analisi di comparazione, etc.*

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (Valutazione preliminare)**

- Una valutazione complessiva del Piano di Monitoraggio e controllo sarà effettuata una volta che l'azienda avrà chiarito le modalità di processo anche a seguito delle valutazioni riscontrate nel presente elaborato.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio  
Dott. Massimo Marcheggiani  
*Documento informatico firmato digitalmente*